

COMUNE DI VALBRENTA

Provincia di Vicenza

c.f./p.i. 04199270242 - PEC: comune.valbrenta@legalmail.it

Piazza 4 Novembre 15 – 36029 – VALBRENTA

Verbale dell'Organo di Revisione del 17.04.2020

Il sottoscritto Luigi Barbieri, con Studio in Padova Via Niccolò Tommaseo 52, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, nominato Revisore dei Conti di Codesto Ente con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 10 del 23.05.2019 a seguito di estrazione da parte della competente Prefettura di Vicenza.

In data odierna, presso il proprio studio in Padova (PD), il sottoscritto Revisore dei Conti, esaminata la documentazione ricevuta dall'Ufficio Ragioneria in data 17.04.2020, a mezzo del servizio di posta elettronica e relativa al "Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2019 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs n. 118/2011" (unitamente agli allegati), chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 239 del T.u.e.l. – D. Lgs 267/2000;

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 avente ad oggetto "Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011";

Visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs 267/2000 il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel Conto di Bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di ri-accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs 23 giugno 2011 nr. 188 e successive modificazioni*";

Richiamato l'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce che "*Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di ri-accertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*";

Visto inoltre il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in forza del quale "*la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*";

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011 in merito alla gestione dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, è disposto il ri-accertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Preso atto delle dichiarazioni/attestazioni rese dai singoli Responsabili di Area, nonché del Responsabile del Servizio Finanziario in carica, con le quali sono chiamati ad esaminare e verificare lo stato di diritto, l'effettiva esigibilità, il mantenimento e la conservazione, la re-imputazione, ovvero la relativa cancellazione ed eliminazione con stretto riferimento alla competenza in corso ed ai residui riportati;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi riportati dall'esercizio 2019 che, allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione del Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Visti i principi contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 avente ad oggetto: "Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011";

Il Revisore

Luigi Barbieri

